



STATUTO

TITOLO I

FINIZIONE - FINALITÀ - LINEE ATTUATIVE

ART. 1 - DENOMINAZIONE.

E' costituita, ai sensi della legge 383/2000 e successive modifiche, nonché nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione di Promozione Sociale "Associazione For.T.I.S.", ovvero "Formamentis per il Territorio e l'Impegno Sociale", nel seguito denominata per brevità "Associazione".

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Battipaglia (SA), Via Fogazzaro, n. 57/A.

ART. 3 - ATTIVITÀ

L'Associazione non persegue scopi di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

I proventi delle attività, nonché gli utili, i fondi, le riserve e i capitali, non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette durante tutta la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'Associazione, senza finalità speculative, è indipendente, aconfessionale ed apartitica, diretta esclusivamente al perseguimento di obiettivi culturali e di solidarietà sociale.

In particolare l'Associazione opera per fini sociali, formativi, civili, culturali ed etici.

L'Associazione ha come scopo fondamentale la formazione e la ricerca del sapere ad ogni livello, mirando ad un apprendimento pratico volto alla valorizzazione dell'individuo.

L'Associazione fa propria la diffusione di formazione, iniziative di ricerca e di innovazione sia a livello nazionale che internazionale.

Tra gli obiettivi dell'Associazione vi sono la formazione, l'informazione la ricerca, la diffusione di conoscenza e di innovazione, tese a garantire il buon funzionamento del c.d. "Triangolo della Conoscenza" (istruzione/ricerca/innovazione), anche mediante l'organizzazione di seminari, corsi, manifestazioni e tutto ciò che potrebbe portare ad un rilancio sociale dell'individuo. Si propone, inoltre di intraprendere iniziative volte a favorire la coesione sociale e territoriale finalizzate anche a promuovere un'economia con un maggior tasso di occupazione.

L'Associazione si propone, di operare nelle seguenti aree di attività:

1. Sviluppo locale, mediante iniziative di sostegno all'occupazione e al tessuto imprenditoriale, di miglioramento delle capacità di attrazione investimenti, soprattutto nelle aree territoriali più svantaggiate, di miglioramento qualità della vita, ecc.; tali iniziative potranno essere intraprese sia a livello nazionale che internazionale;
2. Inclusione sociale e lotta contro povertà e le discriminazioni, con iniziative volte alla promozione dell'inclusione attiva nella società e nel mercato del lavoro dei soggetti più vulnerabili, quali a titolo esemplificativo i disabili fisici e psichici, gli immigrati, gli ex detenuti, alcolisti tossicodipendenti, condannati ammessi a misure alternative alla detenzione, i rifugiati politici e di guerra. In tale ambito l'Associazione si propone anche di intraprendere iniziative di accoglienza, supporto e orientamento rivolte a soggetti richiedenti protezione internazionale, di promuovere l'integrazione dei cittadini di Paesi Terzi anche mediante la formazione linguistica, l'educazione civica, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale dei giovani stranieri.

3. att
- al
- a
seg
- a
- a
- a
- in
del

4. fin
Le
sp
so
ne
e a

5. int
dil

6. lo

Le
pr
sp

L'
m

Pe
da
se
de
pr

L'
st

A

L
de
co

A

II



3. Promozione dell'occupazione e sostegno alla mobilità professionale, sia nazionale che internazionale, attraverso interventi finalizzati:

- all'accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di un impiego e le persone inattive,
- all'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni,
- all'attività autonoma, a promuovere lo spirito imprenditoriale e a facilitare la creazione di nuove imprese,
- a migliorare le capacità di adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti,
- all'invecchiamento attivo e in buona salute,
- individuare e promuovere possibili azioni di modernizzazione e di rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro, comprese azioni volte a migliorare la mobilità professionale transnazionale;

4. Azioni a sostegno dell'istruzione volta ad acquisire le competenze fondamentali, e dell'apprendimento, finalizzate, tra l'altro, a far in modo che l'apprendimento permanente lungo tutto l'arco della vita (Life Long Learning) e la mobilità diventino una realtà, evidenziando che l'apprendimento deve comprendere l'intero spettro dell'apprendimento formale e non formale per la promozione della realizzazione personale, l'inclusione sociale e l'occupabilità; ci si propone, inoltre, di intraprendere azioni volte a migliorare l'uguaglianza nell'accesso alla formazione permanente, aggiornando le attitudini e le competenze di chi ha già un'occupazione e a migliorare l'utilità dei sistemi di insegnamento e di formazione per il mercato del lavoro;

5. Ricerca e promozione di forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati sia in ambito nazionale che internazionale ad esempio mediante l'individuazione delle migliori pratiche e lo scambio di esperienze per diffondere metodi e strumenti più efficaci ed innovativi, creazione network e partenariati internazionali;

6. Assistenza a soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti ed attività di formazione, sviluppo locale, inclusione sociale, orientamento e cooperazione.

Le attività descritte potranno essere realizzate anche mediante convenzioni o affidamento di incarico a professionisti, società di consulenza, istituzioni ed enti privati e pubblici che svolgono attività di ricerca, sperimentazione, divulgazione, assistenza tecnica, formazione ed aggiornamento professionale.

L'Associazione non ha finalità di lucro e pertanto anche l'esercizio delle predette attività non costituisce in alcun modo il perseguimento di un oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciali.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Inoltre potrà svolgere qualsiasi attività direttamente connessa o strumentale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali. Potrà anche appoggiare le iniziative e i programmi di altre istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell'associazione.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 4 - DURATA

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 21, ultimo comma, del codice civile.

TITOLO II ASSOCIATI

ART. 5 - ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato.

Gli
a) s
am
b) s
e p
dire

AR

Pos
org
stra

Chi
con
Il c
rice
inte
mo

AR

Tut
qua

Gli

In j
- d
eve
- d
ass
- d

Tu
ad
e p

Tu
rap

Tu
Tu
lo
Gl
- c
- c
Al



Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) soci fondatori: sono quei soci che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione oppure sono stati ammessi con tale qualifica entro un anno dalla sua costituzione.
- b) soci ordinari: sono coloro che aderiscono all'associazione in un momento successivo alla sua costituzione e provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata annualmente dal consiglio direttivo.

ART.6 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Possono diventare associati dell'associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età, enti, organismi, istituzioni e società di natura pubblica o privata o anche religiosa, sia di nazionalità italiana che straniera.

Chi intende aderire all'associazione deve presentare espressa domanda al consiglio direttivo dichiarando di condividere gli scopi dell'associazione e di accettare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione stessa.

Il consiglio direttivo dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo statuto. Viene espressamente esclusa qualsiasi forma di temporaneità del rapporto sociale.

Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto.

In particolare hanno diritto:

- di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;
- di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione a secondo della categoria cui appartiene il singolo associato;
- di esercitare i propri diritti elettorali secondo i limiti previsti dallo statuto.

Tutti gli associati persone fisiche maggiorenni hanno diritto di voto in assemblea secondo il criterio di un voto *ad personam* previsto dall'art. 2352 c.c., anche per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Tutti gli associati persone giuridiche hanno diritto di voto nella persona da loro ufficialmente designata quale rappresentante.

Tutti gli associati persone fisiche aventi diritti al voto sono liberamente eleggibili alle cariche sociali.

Tutti gli associati persone giuridiche non sono eleggibili alle cariche sociali né direttamente né per tramite del loro rappresentante.

Gli associati hanno il dovere:

- di operare nell'interesse dell'associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
- di rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi;
- di impegnarsi attivamente nella vita associativa.

ART. 8 - QUOTA ASSOCIATIVA

Gli a
Diret

La c
annu
cons

La q

La c
rival
scioj

Il sc
occa

ART

Il ra

L'as
racc
della
state

L'as
dal c

Il sc
preg

L'es
alm

Qua
dell

AR

Gli
a) l
b) i
c) i
d) i

Tur

L'e
crit

AR



Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo associativo ordinario stabilito dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci.

La quota associativa, stabilita in euro 10,00 (dieci/00), successivamente l'importo della quota associativa annuale è stabilita dall'assemblea dell'associazione tenendo conto delle esigenze di gestione indicate dal consiglio direttivo.

La quota associativa deve essere versata entro il 31 dicembre di ogni anno.

La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'associazione.

Il socio che è moroso nel pagamento della quota è sospeso dal diritto di votare in assemblea e nelle altre occasioni di voto.

ART. 9 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

Il rapporto associativo del singolo associato si estingue per recesso, decadenza, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione comunicando la propria decisione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Presidente con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio in corso ed il recesso acquista efficacia dalla scadenza dell'anno solare nel quale è stato comunicato.

L'associato decade dalla qualità di socio se non provvede a versare nei termini e nei modi fissati dallo statuto e dal consiglio direttivo i contributi associativi sia ordinari che straordinari.

Il socio viene escluso se con il suo comportamento scorretto ed indisciplinato si sia reso colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per l'associazione.

L'esclusione viene accertata e deliberata dall'assemblea ordinaria con il voto favorevole, a scrutinio segreto, di almeno i tre quarti degli associati iscritti.

Quando per qualsiasi causa si sciogla il rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE

ART. 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il presidente ed il vice presidente;
- c) il consiglio direttivo;
- d) il tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 11 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'as
L'as
L'as
Cor
a)
sull
b) l
ann
c) l
d) g
L'a
scie
L'a
pre
AR
L'a
qui
Ne
arg
L'a
inc
L'a
alr
AI
Ha
co
GI
O
A
O
A
L
m
n
S
ir



L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l'anno entro il 31 maggio per approvare il bilancio di esercizio.

Compete all'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio annuale di esercizio accompagnato dalla relazione del consiglio direttivo sull'andamento culturale ed economico dell'associazione;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo, qualora si ritenga opportuno predisporlo, entro il 30 novembre di ogni anno;
- c) la nomina dei membri del consiglio direttivo;
- d) gli altri argomenti che il consiglio direttivo ritiene di sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale nonché sullo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

ART. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata a mezzo di lettera semplice inviata anche per fax o E-mail a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea dev'essere convocata dal consiglio direttivo quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati e comunque ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

ART. 13 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea tutti gli associati di qualunque categoria in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati mediante delega scritta.

Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

ART. 14 - DIRITTO DI VOTO

Ogni associato, a qualunque categoria appartenga, ha diritto ad un voto.

ART. 15 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo ed in caso di sua assenza dal vice presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea è presieduta da altra persona designata dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto e dirigere il dibattito assembleare.



Le vo
quant

Delle

ART

In p
rappi
valid

Sia i

I me
bilar

ART

L'as
che
il vo

In s
cost
vota

In o
deg

AR

L'as
nov

I m
non

Per

AR

Il c
seg

AR

La
ele
In
fax
pre

Il c
rie



Le votazioni potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dallo statuto o dal presidente dell'assemblea.

Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

ART. 16 - MAGGIORANZE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.

I membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

ART. 17 - MAGGIORANZE PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati iscritti all'associazione. Essa delibera validamente con il voto della maggioranza dei votanti.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci costituenti almeno un terzo degli associati iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti.

ART. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a nove, secondo quanto stabilirà l'assemblea ordinaria al momento della nomina del consiglio.

I membri del consiglio direttivo devono essere scelti tra gli associati, vengono nominati per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Per la prima volta il consiglio direttivo e il presidente sono nominati con l'atto costitutivo.

ART. 19 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un tesoriere ed un segretario. Le cariche di tesoriere e segretario possono anche essere ricoperte dal medesimo soggetto.

ART. 20 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La convocazione del consiglio direttivo sarà fatta mediante avviso spedito anche mediante telefax o posta elettronica a tutti i componenti del consiglio direttivo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni, con convocazione fatta a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.



AR

E'
seg
"Fc

AR

Ag
L'A

AR

L'A

I p
fra

L'e

L'A
per

In

L'A
ap

L'A
na

Tr
di

(is
ch
fav
oc

L'A

1. mi
mi
in
2. de
es
an
pr
fo



5 NOV 2012

ART. 27 – SEGRETARIO

Il consiglio direttivo può nominare anche tra estranei un segretario con le mansioni di assistere il presidente e di verbalizzare le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea.

Al segretario il consiglio può delegare anche funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente dell'associazione.

ART. 28 - COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è formato da:

- le quote associative obbligatorie, versate annualmente dai soci;
- i proventi derivanti dalla prestazione di servizi e dallo svolgimento di attività, anche di tipo commerciale;
- beni mobili ed immobili, contributi, liberalità, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni od elargizioni di qualunque natura comunque pervenuti all'associazione da parte di soggetti pubblici o privati italiani o esteri.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

Spetta al consiglio direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull'utilizzo di fondi patrimoniali tenendo conto che gli utili, gli avanzi di gestione e le risorse dell'associazione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 4 del presente statuto. Viene fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'assemblea stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte dei soci fondatori all'atto costitutivo dell'associazione; stabilisce inoltre annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte di eventuali soci sostenitori.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili, neanche in caso di scioglimento dell'associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione ed in particolare non crea quote indivise trasmissibili a terzi.

Gli utili, gli avanzi di gestione e le risorse dell'associazione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 4 del presente statuto. Viene fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO IV ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

ART. 25 -ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio direttivo formerà il bilancio d'esercizio accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa. Il bilancio sarà presentato all'assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione. Una volta approvato sarà divulgato tra i soci nei modi più idonei.

Il consiglio direttivo ha facoltà di redigere anche il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 (trenta) novembre precedente l'inizio dell'esercizio.

ART. 26 - AVANZI DI GESTIONE

All'a
capit
l'ope
reali

Art.

Lo s
Dire

In
irre
patr
l'or
dest

AR

Per
asse



ART. 21 - RIUNIONI IN VIDEO E TELECONFERENZA

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione.

Verificandosi questi presupposti, il consiglio direttivo s'intende tenuto nel luogo ove si trova il presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

ART. 22 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza dal vice presidente. In assenza di entrambi il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano. Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il presidente.

ART. 23 - COOPTAZIONE DEI CONSIGLIERI

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il consiglio direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo consigliere.

I membri del consiglio direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.

Se la maggioranza dei membri del consiglio direttivo cessa dal proprio ufficio, l'assemblea ordinaria dei soci dev'essere convocata per procedere alla nomina dell'intero nuovo consiglio direttivo.

ART. 24 - POTERI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi.

Il consiglio direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'associazione.

ART. 25 - RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio è devoluta al presidente del consiglio direttivo ed in caso di sua assenza od impedimento al vice presidente.

Al presidente spetta l'uso della firma sociale e può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del consiglio direttivo ed eccezionalmente anche a persone estranee all'associazione.

ART. 26 - VICE PRESIDENTE

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito.

Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

All'associazione è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo imposizioni di legge e salvo che essi vadano a compensare l'opera svolta dai soci fondatori. L'associazione ha l'obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

TITOLO V VARIE

Art. 27 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

In caso di scioglimento anticipato dell'associazione oppure qualora lo scopo associativo divenga irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l'associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoga o a fini di pubblica utilità sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 28 - RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si rimanda alle norme vigenti in materia di associazioni.

